



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 44 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione nuova convenzione intercomunale per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale di Primiero.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventitre** del mese di **novembre**, alle ore 14.00, nella sala Ex Sieghe, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Anna - Consigliere Comunale
4. Bettega Federica - Consigliere Comunale
5. Bettega Martina - Consigliere Comunale
6. Bettega Valentino - Consigliere Comunale
7. Centa Vittore - Consigliere Comunale
8. Dalla Sega Aurora - Consigliere Comunale
9. Furlan Gian Franco - Consigliere Comunale
10. Gaio Maurizio - Consigliere Comunale
11. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
12. Marsiletti Stefano - Consigliere Comunale
13. Meneghel Giovanni - Consigliere Comunale
14. Nicolao Antonio - Consigliere Comunale
15. Rigoni Sara - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Santuari dott. Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Centa Vittore e Furlan Gian Franco.**

OGGETTO: Approvazione nuova convenzione intercomunale per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale di Primiero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Provinciale 27 giugno 2005 n. 8, disciplina l'organizzazione delle funzioni di Polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essa delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- l'articolo 11 della citata legge provinciale prevede che "Al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, le funzioni di Polizia locale possono essere esercitate dai Comuni in forma associata, mediante l'istituzione di servizi intercomunali, secondo le forme collaborative previste dall'ordinamento dei Comuni. Attraverso la stipulazione di una apposita convenzione, i Comuni possono inoltre avvalersi per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale, della Comunità cui appartengono ovvero degli enti individuati dalla legge provinciale per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali...";
- con decorrenza 1° luglio 2016 è stata attivata una nuova gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Canal San Bovo, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza e Sargon Mis, nella quale il Comune di Primiero San Martino di Castrozza è stato individuato quale capofila e dove è stata peraltro prevista la collaborazione della Comunità di Primiero per lo svolgimento di alcuni compiti/attività meramente gestionali del servizio;
- nel corso del 2018 il Comune di Imer ha aderito al Servizio di Polizia Locale.

Atteso che la convenzione tra i Comuni e la Comunità è in scadenza il prossimo 31.12.2021.

Ritenuto dai Comuni interessati definire un nuovo accordo pluriennale, proseguendo con il "Servizio unico intercomunale" che nell'arco della durata della convenzione svolgerà in situazioni di omogeneità regolamentare, comportamentale e amministrativa, le attività che i singoli Comuni sono tenuti a garantire in materia di polizia locale.

Rilevato che i citati Comuni, tutti appartenenti all'Ambito 3 – Primiero, previsto dal "Progetto Sicurezza del Territorio" hanno espresso la volontà di continuare ad avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in qualità di soggetto capofila, demandando alla Comunità di Primiero compiti di coordinamento, supporto e raccordo organizzativo tra le Amministrazioni comunali interessate.

Che la Conferenza dei Sindaci con la presenza del Presidente della Comunità, nella seduta del 21.09.2021 e del 26.10.2021, ha all'unanimità deciso di approvare una nuova convenzione intercomunale per la gestione associata e coordinata di Polizia Locale di Primiero con la partecipazione dei Comuni di Canal San Bovo, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza, Sargon Mis, Imer e Comunità di Primiero.

Visto lo schema di convenzione predisposto dagli uffici comunali competenti, composto di n.11 articoli unitamente alla tabella del costo pro capite comunale, che disciplina e regola la gestione del Servizio di Polizia Locale a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2030, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018.

Preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 52 del 22.12.2020 ha approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la delibera nr. 4 dd. 31.03.2021 con la quale il Consiglio comunale ha approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2021 – 2023, il bilancio di previsione 2021 – 2023, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Imer.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario comunale e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale di Primiero tra i Comuni di Canal San Bovo, Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano, Imer e Sagron Mis e Comunità di Primiero, nel testo di cui all'allegato sub 1 composto di n. 11 articoli unitamente alla tabella del costo pro capite comunale, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione suddetta;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni del territorio aderenti al servizio e alla Comunità di Primiero;
4. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile ad avvenuta pubblicazione;
5. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Santuari dott. Alberto

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Bettega Camillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA
PROVINCIA DI TRENTO

Rep. N. _____ DD. _____ ATTI PRIVATI.

**CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E
COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI PRIMIERO.**

Tra:

- **La Comunità di Primiero**, in persona del Commissario, Roberto Pradel, domiciliato per la sua carica presso la Comunità di Primiero in Tonadico, via Roma n. 19 – Primiero San Martino di Castrozza, il quale interviene nel presente atto in forza dell'Atto n. ____, del _____ esecutivo, P.IVA n.02146500224;
- **il Comune di Primiero San Martino di Castrozza**, in persona del Sindaco pro tempore, Daniele Depaoli, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Fiera di Primiero, via Fiume n. 4 – Primiero San Martino di Castrozza, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____, del _____ esecutiva, P.IVA n.02401890229;
- **il Comune di Canal San Bovo**, in persona del Sindaco pro tempore, Bortolo Rattin, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Canal San Bovo via Roma n. 58, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.____, del _____, P.IVA n. 00256240227;

- il **Comune di Mezzano**, in persona del Sindaco pro tempore, Giampiero Zugliani, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Mezzano, via Roma n. 87, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____, del _____ esecutiva, P.IVA n. 00278910229;
- il **Comune di Sagron Mis**, in persona del Sindaco pro tempore, Marco Depaoli, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Sagron Mis via Parrocchia n.9 - Sagron Mis, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____, del _____, esecutiva, P.IVA n. 00290910223;
- il **Comune di Imer** in persona del Sindaco pro tempore, Antonio Loss, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, in Piazzale dei Piazza n.1, il quale interviene nel presente atto in forza della propria deliberazione consiliare n. ____, del _____, esecutiva, P.IVA n. 00276510229;

PREMESSO

- che la legge provinciale n. 8/2005, agli artt. 3 e 21, prevede che “al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio le funzioni di polizia locale possono essere esercitate dai Comuni in forma associata, mediante l’istituzione di servizi intercomunali secondo le forme collaborative intercomunali previste dall’Ordinamento dei Comuni (...) “ e “al fine di dotare tutto il territorio provinciale di qualificati servizi di polizia locale la Provincia promuove e sostiene la costituzione di corpi intercomunali di polizia locale, secondo le forme e le modalità previste dall’ordinamento regionale in materia di Comuni (...)”;

- che con decorrenza 1° luglio 2016 è stata attivata una nuova gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Canal San Bovo, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza e Sagron Mis, nella quale il Comune di Primiero San Martino di Castrozza è stato individuato quale capofila e dove è stata peraltro prevista la collaborazione della Comunità di Primiero per lo svolgimento di alcuni compiti/attività meramente gestionali del servizio;
- che nel corso del 2018 il Comune di Imer ha aderito anch'esso al Servizio di Polizia Locale;
- che la convenzione tra i Comuni e la Comunità è in scadenza il prossimo 31.12.2021;
- che, in particolare, i Comuni interessati intendono definire un nuovo accordo proseguendo con il "servizio unico intercomunale" che nell'arco della durata della convenzione svolgerà, in situazioni di omogeneità regolamentare, comportamentale e amministrativa, le attività che i singoli Comuni sono tenuti a garantire in materia di polizia locale;
- che i citati Comuni, tutti appartenenti all'Ambito 3 – Primiero, previsto dal "Progetto Sicurezza del Territorio" hanno espresso la volontà di avvalersi per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in qualità di soggetto capofila, continuando ad avvalersi della Comunità di Primiero per i compiti di coordinamento, supporto e raccordo organizzativo tra le Amministrazioni comunali interessate;
- che le Amministrazioni Comunali citate si sono più volte incontrate attraverso i loro rappresentanti, confrontandosi sui vari aspetti della

gestione associata;

- che le Amministrazioni Comunali di Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza, Sagron Mis e la Comunità di Primiero, hanno raggiunto un'intesa per proseguire la gestione in modo associato del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell'ambito dei loro rispettivi territori.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

INTRODUZIONE

La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

Articolo 2

FINALITA'

Con il presente atto, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm., i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza e Sagron Mis, (di seguito complessivamente indicati quali "Comuni"), avvalendosi della Comunità di Primiero per i compiti di coordinamento, supporto e raccordo organizzativo tra le Amministrazioni comunali interessate, convengono di gestire in forma associata il Servizio di Polizia Locale, così come previsto dall'art. 11, della Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8, al fine di

assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità ed uniformità.

La struttura anzidetta mantiene la denominazione di "Corpo di Polizia Locale di Primiero", e mantiene la sede presso la Comunità di Primiero nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza – frazione Tonadico.

Al Comune di Primiero San Martino di Castrozza viene conferito il ruolo di capofila ai fini organizzativi, gestionali e contabili del servizio convenzionato.

Il "Comune capofila" è altresì individuato quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione degli incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o disforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio. Il "Comune capofila" viene delegato da parte di tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione all'incasso dei contributi provinciali che saranno concessi per la realizzazione del servizio associato di cui trattasi.

Fino ad eventuale e diversa decisione della Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 4, la Comunità di Primiero garantirà la disponibilità della sede del Corpo previo rimborso da parte del "Comune capofila" delle relative spese di locazione degli spazi, che saranno definite dalla Comunità e comunicate al "Comune capofila" per la predisposizione dei costi complessivi di gestione del servizio. La messa a disposizione di tali spazi sarà oggetto di specifico accordo tra la Comunità di Primiero e il Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Nell'ambito del progetto di gestione associata, la Comunità svolgerà le funzioni di coordinamento tra gli Enti coinvolti garantendo il raccordo tra gli stessi ed il Corpo di Polizia ed assicurando, nel contempo, il supporto organizzativo al Comune Capofila.

Il Servizio associato si svolge nell'ambito e nel rispetto delle norme previste dalla Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 5, dalla Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella legge quadro nazionale 7 marzo 1986, n. 65.

Articolo 3

MODALITA' SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, FINALITA' E OBIETTIVI

Scopo della presente convenzione è quello di organizzare in forma associata e coordinata il Servizio di Polizia Locale, anche attraverso il coordinamento con le forze dell'ordine, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare a:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione e/o esecuzione sia di competenza dei Comuni;
- prestare servizio di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali per i Comuni partecipanti all'accordo;
- vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali o comunque richiesti dalle autorità e dagli uffici legittimati a richiederli;

- predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni aderenti all'accordo;
- collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in casi di pubbliche calamità e/o disastri nonché di privato infortunio;
- collaborare, d'intesa con le autorità competenti alla realizzazione degli interventi per il contrasto della criminalità organizzata previsti dall'art.2 della legge provinciale concernente "Promozione della cultura della legalità e cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato";
- esercitare la vigilanza e le funzioni tecniche di controllo in materia ambientale e urbanistico – edilizia;
- esercitare le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei Comuni partecipanti all'accordo supportando gli uffici comunali nell'espletamento della relativa attività amministrativa, nonché nella riscossione dei proventi di competenza ;
- svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della legge n. 65/86;
- svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'art. 20 dello Statuto speciale d'Autonomia e delle relative norme d'attuazione;
- esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge statale alla Polizia Locale;
- supportare l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti dei Comuni partecipanti all'accordo;
- supportare le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla

vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- svolgere tutte le attività di polizia locale che le leggi e i regolamenti assegnano alle competenze del Comune;
- supportare gli uffici comunali per l'attività di notifica e consegna di documenti e atti;
- collaborare con gli uffici comunali nella gestione del patrimonio comunale (vigilanza e gestione delle sale e immobili);
- supportare i Comuni nella redazione delle ordinanze comunali.

Dette funzioni sono già specificate più dettagliatamente nel Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale di Primiero.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di Polizia Locale, secondo le disposizioni della presente convenzione e delle normative vigenti, al fine di omogeneizzare, assicurare una migliore qualità del servizio, realizzando economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento rapportati alla qualità del servizio reso ed utilizzando, in modo più razionale, le risorse umane e tecnico - informatiche eventualmente disponibili e di nuova acquisizione.

I Comuni dichiarano di impegnarsi nel perseguimento dell'obiettivo di raggiungere l'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale, oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell'ambito di riferimento.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è composta dal Sindaco del Comune capofila

o suo delegato, che la convoca e la presiede, e dai Sindaci dei Comuni associati o loro delegati. Alla stessa partecipa il Presidente della Comunità senza diritto di voto.

Spetta alla Conferenza:

- verificare la corretta attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione;
- formulare proposte destinate a migliorare il funzionamento del servizio associato;
- ricercare soluzioni per eventuali problemi connessi allo svolgimento del servizio;
- individuare gli obiettivi per il Corpo e fornire gli indirizzi al Comandante del medesimo;
- individuare il Comandante del Corpo;
- esprimere il parere sulla proposta di bilancio preventivo del servizio associato;
- decidere sulle eventuali assunzioni e sulle variazioni della dotazione organica del Corpo nei limiti previsti dalla convenzione e proporre ai consigli comunali eventuali variazioni della dotazione del Corpo;
- decidere su eventuali spese di carattere straordinario da ripartire secondo i criteri indicati nei successivi articoli;
- verificare, congiuntamente al Comandante, periodicamente l'andamento del servizio associato, sulla base di una relazione tecnica presentata dal medesimo e/o ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce, di norma, con cadenza almeno semestrale o, comunque, ogni qualvolta le Amministrazioni interessate ne

segnalino l'esigenza.

Il Comandante e/o eventuale Responsabile del Corpo, per tutte le problematiche inerenti l'attività del Corpo, dovrà rapportarsi con la Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci verifica l'adeguatezza complessiva dell'organico e decide su eventuali variazioni.

Rimangono comunque ferme le attribuzioni che competono al Sindaco ai sensi della vigente normativa statale.

La Conferenza è supportata dai Segretari dei Comuni facenti parti del Servizio e dal Segretario della Comunità.

Art. 5

ATTIVITA' DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO

La Comunità di Primiero svolgerà, nell'ambito del Servizio, funzioni di raccordo e coordinamento tra le Amministrazioni comunali interessate e il Corpo medesimo.

L'attività potrà consistere nello svolgimento di riunioni di coordinamento periodiche tra i Segretari dei Comuni, con la Conferenza dei Sindaci, il Presidente e il Segretario della Comunità per approfondimenti sulle modalità di andamento del servizio, sull'attività svolta dal Corpo al fine di migliorare la gestione del servizio secondo le necessità manifestate dai Comuni.

Per lo svolgimento di tale attività i Comuni si impegnano a rimborsare alla Comunità, per le attività come sopra elencate, l'importo forfettario annuo di Euro 6.000,00.

Articolo 6

PERSONALE

L'organigramma del Corpo di Polizia Locale di Primiero è costituito da n. 12 unità di polizia locale e di n. 1 coadiutore amministrativo.

L'organigramma del Corpo si compone di:

- n. 1 Comandante (D base);
- n. 1 Coordinatore (C evoluto);
- n. 10 unità di Agenti di Polizia Locale (C base);
- n. 1 Coadiutore Amministrativo (B evoluto) a tempo pieno.

Il "Comune capofila", sulla base delle esigenze emerse nell'ambito della Conferenza dei Sindaci anche su segnalazione del Comandante del Corpo, potrà assumere ulteriore unità di personale stagionale, nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (d'impiego) e il rapporto funzionale (di servizio) dei dipendenti con gli Enti associati.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al servizio intercomunale di polizia locale sia posto in essere con il "Comune capofila" di Primiero San Martino di Castrozza e rispettivamente con i Comuni di Canal San Bovo e Mezzano, ciascuno per il personale che viene trasferito come da convenzione di cui in premessa, e trova la sua regolamentazione, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente del Comune e del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del Comparto Autonomie Locali; attengono al

rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati ed è regolato secondo le intese del presente atto e del regolamento del Corpo Intercomunale.

La gestione amministrativo contabile del personale del Corpo sovracomunale farà carico al comune capofila, che vi provvederà secondo quanto stabilito dalla presente convenzione, salvo riparto di spesa pro quota ai sensi del successivo art. 7.

Il supporto amministrativo sarà assicurato da un dipendente cat. B, livello evoluto a tempo parziale, il cui orario di lavoro sarà trasformato a tempo pieno per l'intera durata della convenzione. Il dipendente è previsto nell'organico complessivo del Corpo di Polizia Locale.

Alla retribuzione del personale provvede il Comune di appartenenza, salvo rimborso a carico della gestione associata.

All'eventuale assunzione di personale provvede il "Comune capofila", secondo la tempistica e la gradualità stabilita dalla Conferenza e nel rispetto dei vincoli per l'assunzione del personale stabilito dalla disciplina vigente. Fino a completamento delle 12 unità di polizia locale previste nell'organigramma di cui al comma 1 e nel rispetto dei vincoli sulle assunzioni di personale imposti dalla vigente normativa in vigore, è ammessa l'assunzione di unità di personale a tempo determinato.

In caso di cessazione del servizio associato, disciplinato dalla presente convenzione, ovvero nel caso di recesso o disdetta da parte di una o più

Amministrazioni, i dipendenti messi a disposizione del Corpo di Polizia Locale, rientreranno a tutti gli effetti nell'organico del Comune di provenienza.

Potrà essere assunto un Comandante con contratto a tempo determinato nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti disposizioni di legge. Sarà eventualmente cura della Conferenza dei Sindaci proporre attraverso una modifica della convenzione, le modalità per l'eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Il contratto individuale di lavoro prevede, per ciascun dipendente, l'obbligo di accettazione del lavoro presso la gestione associata dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Il Comandante e/o l'eventuale Responsabile del Corpo è responsabile verso la Conferenza dei Sindaci, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico – operativo degli appartenenti al Corpo. E' inoltre responsabile dei procedimenti amministrativi a lui affidati dai Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Ogni singolo Ente dovrà assicurare, tramite proprio referente, tenuto a prestare la massima collaborazione al servizio associato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio ed il necessario collegamento con la sede del Corpo.

Articolo 7

RAPPORTI FINANZIARI

I costi relativi alla gestione ordinaria del Corpo, quali quelli per la disponibilità della sede principale, per le necessarie forniture correnti (vestiario, riscaldamento, illuminazione, telefono, assicurazioni, carburanti,

manutenzioni autoveicoli ed attrezzature, cancelleria, ecc.) ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dal “Comune capofila” e ripartiti tra i Comuni aderenti alla convenzione.

Le spese del personale assegnato al Corpo, sono sostenute dai singoli Comuni di appartenenza e successivamente ripartiti in seno alla gestione associata.

I Finanziamenti provinciali e i proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative sono riscossi dal “Comune capofila” ed attribuiti ai Comuni dove è stata accertata la violazione e sono utilizzati a parziale copertura dei costi di gestione del servizio associato, salvo quanto stabilito dall'articolo 208 del Codice della strada. I costi di gestione sono ripartiti sulla base del fabbisogno di servizio rappresentato da ciascun Ente aderente, tenuto conto comunque che tutte le ore di servizio prestato devono essere ripartite e riassorbite tra tutti i Comuni convenzionati. In proposito sarà cura della Conferenza definire, in sede di previsione di bilancio, il fabbisogno preventivato per ciascun Comune.

La ripartizione della spesa complessiva è definita nei termini come indicati nella tabella finanziaria allegata A) alla presente convenzione.

Il costo del servizio è stato stimato in termini presunti e su base annua ed è pertanto evidente che solo in sede di approvazione di consuntivo sarà possibile quantificarne le spese effettive ed il riparto tra ciascuna Amministrazione aderente nei termini anzidetti.

Nel caso in cui i Comuni intendano apportare delle modifiche ai criteri di riparto, si precisa che le eventuali nuove proposte modificative dovranno essere presentate in sede di Conferenza e adottate attraverso la modifica

della convenzione per cui le stesse potranno decorrere solo dall'anno successivo, approvando, nelle forme di legge, specifica variazione alla presente convenzione.

Il "Comune Capofila", predispone annualmente il preventivo delle spese del servizio associato e lo invia entro il mese di ottobre ad ogni Comune, in tempo utile per lo stanziamento della rispettiva quota nei bilanci preventivi comunali.

Compete peraltro al Comune Primiero San Martino di Castrozza di provvedere, in qualità di capofila, anche a tutte le spese in conto capitale, con successivo riparto tra i Comuni aderenti al servizio sulla base delle percentuali di cui all'allegato alla Convenzione.

I Comuni, sulla base del preventivo di spesa e del corrispondente riparto, provvedono al versamento, in quattro rate, al "Comune Capofila", rispettivamente pari al 25% entro il 31 gennaio, pari al 50% entro il 30 aprile, pari al 10% entro il 31 ottobre e con l'ultima quota a saldo sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno di riferimento su riparto definitivo della spesa complessivamente rendicontata dal "Comune Capofila".

Alla chiusura di ciascun esercizio, il "Comune Capofila", predispone quindi il riparto definitivo della spesa sulla base della quale sono calcolati i conguagli. Eventuali crediti vantati dai Comuni potranno essere computati come acconto per l'anno successivo. Dell'entità delle spese previste e di quelle effettivamente sostenute, dei riparti e conguagli è data comunicazione ad ogni Comune associato.

In caso di mancato versamento entro i termini indicati, il Comune capofila,

procede preliminarmente in via bonaria ai sensi di quanto previsto dall'art.9 e solo successivamente da avvio alle modalità di riscossione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

I beni di nuova acquisizione saranno acquistati ed inventariati dal "Comune Capofila".

L'"Ente capofila" si riserva la facoltà di affidare a terzi la gestione delle pratiche inerenti le violazioni amministrative e la riscossione delle somme relative alle sanzioni.

Articolo 8

DURATA

La durata della presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2022 e cessa al 31.12.2030.

Articolo 9

RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

La risoluzione d'eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'art.4.

Articolo 10

RECESSO O CESSAZIONE

Ciascun Comune aderente, può recedere durante il residuo periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, con preavviso di almeno 6 mesi.

Il recesso decorre con le modalità di cui all'art. 7 comma 1.

Nel caso di cessazione della gestione associata alla naturale scadenza, i

beni in dotazione alla gestione sono ripartiti sui Comuni in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione finanziaria versate nell'intero arco di vigenza della convenzione ad eccezione del Comune di Imer, relativamente ai beni già in dotazione al Corpo alla data di stipula della presente convenzione.

Articolo 11

NORME TRANSITORIE FINALI

Trattandosi di rapporto contrattuale fra Enti pubblici, le parti sono esonerate dal versamento di cauzioni.

Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non soggetta a registrazione, è da considerarsi esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tab. all. B) del D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e ss. mm., trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati, proporzionalmente, secondo le modalità di riparto stabilite al precedente art. 6.

Letto, confermato, sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge.

Il Commissario della Comunità di Primiero

f.to digitalmente Roberto Pradel

Il Sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza

f.to digitalmente Daniele Depaoli

Il Sindaco del Comune di Canal San Bovo

f.to digitalmente Bortolo Rattin

Il Sindaco del Comune di Mezzano

f.to digitalmente Giampiero Zugliani

Il Sindaco del Comune di Imer

f.to digitalmente Antonio Loss

Il Sindaco del Comune di Sagron Mis

f.to digitalmente Marco Depaoli

Allegato:

- allegato A - determinazione del riparto delle spese

TABELLA RIPARTO COSTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ALLEGATO A) ALLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	
ENTE	Stima costi % pro Ente convenzione
Comune di Canal San Bovo	8,78
Comune di Imer	8,78
Comune di Primiero San Martino di Castrozza	73,66
Comune di Mezzano	8,78
Comune di Sagron Mis	Quota di partecipazione forfettaria ad abbattimento costo annuo del servizio (*)
TOTALE	100%
(*) il Comune di Sagron Mis partecipa con una quota di Euro 5.000,00 annui ad abbattimento del costo annuo del servizio. Detto servizio sarà assicurato fino al raggiungimento del monte ore corrispondente all'importo a carico dell'Ente.	
Il Sindaco di Canal San Bovo – Bortolo Rattin	Firmato digitalmente
Il Sindaco di Imer – Antonio Loss	Firmato digitalmente
Il Sindaco di Mezzano – Giampiero Zugliani	Firmato digitalmente
Il Sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli	Firmato digitalmente

Il Sindaco di Sagron Mis – Marco Depaoli

Firmato digitalmente

Il Commissario della Comunità di Primiero – Roberto Pradel

Firmato digitalmente